

# SANZIONI E OBBLIGO VACCINALE

## Informazioni e procedure per la trasmissione all'ASP di Agrigento

Chi ha ricevuto la **comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio**, per inosservanza di quanto previsto dal Decreto Legge n.44/2021 (articolo 4-quater, e articoli 4, 4-bis e 4-ter) che dispone l'**obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da SARS-CoV-2**, può comunicare all'ASP DI AGRIGENTO **entro 10 giorni** dalla ricezione della sanzione l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità a osservare l'obbligo.

Di seguito **le principali casistiche e le istruzioni per la presentazione**.

### **RESIDENTI ALL'ESTERO CHE HANNO RICEVUTO LA NOTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Molte persone hanno ricevuto la comunicazione perché nonostante vivano all'estero da anni nelle banche dati nazionali risultano ancora residenti in Italia.

- **Se si sono vaccinate** devono rivolgersi alla ASP DI AGRIGENTO, per far registrare le somministrazioni estere nel Sistema TS. Se le date sono conformi con l'obbligo, il procedimento verrà annullato.
- **Se non si sono vaccinate** devono inviare alla e-mail ministeriale [obbligovaccinale@sanita.it](mailto:obbligovaccinale@sanita.it) la documentazione che attesti il cambio di residenza.

### **EREDI DI PERSONE DECEDUTE CHE HANNO RICEVUTO LA NOTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Il Ministero comunica che sono state purtroppo inviate alcune comunicazioni a persone decedute.

In questi casi i familiari possono segnalarlo scrivendo a [obbligovaccinale@sanita.it](mailto:obbligovaccinale@sanita.it) e allegando oltre alla comunicazione ricevuta se possibile anche il **certificato di morte**.

### **CITTADINI ESENTI O IMPOSSIBILITATI A FARE LA VACCINAZIONE**

La documentazione deve essere presentata presso gli sportelli (rispettando gli orari di ricevimento) predisposti dall' ASP DI AGRIGENTO o alla e-mail ([SEDI E ORARI pdf](#)) sottoscrivendo il modulo ([SCARICA MODULO pdf](#)) correttamente compilato, allegando:

1. la copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità;
2. la copia fronte e retro della tessera sanitaria
3. la scansione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
4. la documentazione attestante l'esonero, ovvero altra documentazione a giustificazione della assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione.
5. il certificato delle vaccinazioni

**ATTENZIONE:** Dichiarazioni incomplete e non verificabili non saranno prese in considerazione.

### **Precisazione sulla documentazione da presentare**

Il **certificato di esenzione dall'obbligo della vaccinazione o di differimento** della stessa è rilasciato da un **medico autorizzato** ed è registrato esclusivamente sul sistema Tessera Sanitaria (TS). Il certificato deve essere rilasciato entro la data a decorrere dalla quale è prevista la sanzione amministrativa. **I certificati cartacei rilasciati a qualsiasi titolo e da qualsiasi Medico al di fuori del sistema elettronico TS non sono ritenuti validi**, eccezione fatta per i certificati cartacei rilasciati nel periodo precedente all'avvento della digitalizzazione mediante Sistema TS. In questo caso si dovrà

trattare di certificati redatti sul modello ministeriale dal medico di medicina generale o medici vaccinatori, e **non sarà tenuta in considerazione documentazione sanitaria di alcun genere diversa dalla certificazione di esenzione.**

**L'attestazione dell'assoluta e oggettiva impossibilità di adempiere all'obbligo vaccinale** documenta in modo circostanziato, le situazioni riconducibili a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto tenuto all'obbligo vaccinale, che hanno di fatto impedito la somministrazione di vaccino. **A titolo esemplificativo**, ma non esaustivo: **ricoveri** in strutture sanitarie e sociali, **soggiorni al di fuori del territorio nazionale** durante il periodo di vigenza dell'obbligo vaccinale (documentati), **vaccinazioni effettuate con tipologia di vaccino non riconosciuta** per la quale è tuttavia prevista la possibilità di richiamo con booster accreditato e riconosciuto in Italia entro 180 giorni dall'ultima somministrazione.

#### **CITTADINI CHE SI SONO POSITIVIZZATI AL VIRUS (CON CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL'AZIENDA SANITARIA) ENTRO IL TERMINE DELL'OBBLIGO VACCINALE**

La normativa prevede che in caso di infezione da Sars-COV-2 la persona **deve vaccinarsi alla prima data utile**, che, **per chi non si è mai vaccinato è a 90 giorni e per chi deve fare il richiamo è a 120 giorni** da inizio infezione.

Si precisa che **pregresse infezioni risultanti da esami sierologici o da test antigenici eseguiti in autosomministrazione**, senza il rispetto delle indicazioni previste dalle circolari ministeriali e regionali, **non sono valide** ai fini della determinazione del soggetto come caso positivo. Per tale motivo, in assenza di positività certificata da una Azienda Sanitaria, non possono essere considerate al fine del differimento temporale dell'obbligo vaccinale.

#### **CITTADINI CHE SI SONO VACCINATI OLTRE IL TERMINE DELL'OBBLIGO VACCINALE**

La persona che ha eseguito la vaccinazione oltre il termine previsto dall'art. 4 sexies D.L. n. 44/2021, può **comunicare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la posizione di inadempimento all'obbligo vaccinale** (sia ciclo primario che dose booster) **entro i termini di legge (presupposto della irrogazione della sanzione pecuniaria)**, comunicando che la vaccinazione risulta oggettivamente eseguita, ma in data successiva a quella prevista dalla norma, inviando a:  
**protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it**  
**obbligovaccinale@sanita.it**

#### **DARE NOTIZIA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**

Contestualmente alla trasmissione alla ASP Agrigento della comunicazione il cittadino dovrà accedere all'Area Riservata del portale **[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)** per comunicare la presentazione della documentazione.